

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Velletri - II Sezione civile - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Casaregora ha emesso la seguente.

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis* R.A.C. promossa da

SOCIETA' SRL

CONTRO

BANCA

OGGETTO azione di accertamento negativo del credito

dando lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ex art. 281-.5.exies c.p.c.:

Richiamati integralmente l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e risposta e tutti gli atti di causa, ritiene questo Giudice che la pretesa azionata dall'attrice sia infondata, stante l'inadempimento dell'onere di completa allegazione, prima ancora che di prova, dei fatti posti a fondamento della domanda.

Si osserva, al riguardo, che in materia di contratti bancari, il correntista non può limitarsi ad una generica contestazione delle operazioni e delle clausole contrattuali asseritamente illegittime, dovendo specificamente indicare le poste non dovute, sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum debeatur*, e tanto al fine di consentire a controparte l'esercizio del diritto di difesa ed al giudice di individuare le precise ragioni poste a fondamento della domanda sin dalla prima lettura dell'atto introduttivo.

In particolare, ove la doglianza abbia ad oggetto l'applicazione di interessi usurari, il correntista deve indicare l'esatto periodo di superamento del tasso soglia ed i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento.

Tanto premesso, nel caso che ci occupa l'attrice non ha adempiuto l'onere di allegazione nei termini suindicati: invero, dopo aver premesso di aver acceso in data imprecisata il rapporto di conto corrente n. *omissis* presso la filiale di *omissis* della BANCA opposta - di cui, peraltro, ha ommesso la produzione in giudizio - ha richiamato le conclusioni di una perizia prodotta da SOCIETA' DI CONSULENZA di Verona in data 27.3.2015 (da cui, secondo la prospettazione difensiva, -emerge evidente l'applicazione di tassi usurari per la complessiva somma di euro 22.039,01 a titolo di usura soggettiva ex art. 644, comma 3, c.p.

Il TEG risultava essere superiore di oltre una volta e mezzo il Tegn nei periodi: II-III-IV trimestre 2010, I-II-III-IV trimestre 2011, I-II-III-IV trimestre 2012, I-II-III-IV trimestre 2013 e I-II trimestre 2014... le differenze da solo anatocismo ammontano ad euro 12.479,00; dall'istituto di credito convenuto venivano addebitati durante il rapporto di conto corrente euro 22.039,01 di cui interessi debitori per euro 7.505,83, commissioni di massimo scoperto euro 0,00, spese per euro 14.533,18, (v. citazione pag. 1), senza indicare specificamente i tassi applicati ed i tassi soglia nei vari periodi ed allegare, altresì, i relativi decreti ministeriali, e rinviando alla perizia stragiudiziale allegata al fascicolo di parte, costituente a suo dire, "una prova" (v. citazione, pag. 3, paragrafo 2).

Sentenza, Tribunale di Velletri, Dott.ssa Maria Casaregora n. 2633 del 21 settembre 2017

Ora, posto che la perizia di parte è una mera allegazione difensiva, non contemplando l'ordinamento la preconstituzione fuori dal giudizio di mezzi di prova rimessi all'iniziativa unilaterale della parte senza la garanzia del contraddittorio, si osserva che era onere dell'attrice allegare in citazione la data di accensione del rapporto di conto corrente nonché le pattuizioni relative agli interessi passivi ed a tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'interesse usurario ed all'anatocismo (tenuto conto, a quest'ultimo riguardo, che la delibera del CICR del 9.2.2000 consente la capitalizzazione degli interessi passivi in presenza della clausola che prevede la stessa periodicità degli interessi debitori e creditori) e che il costo dell'operazione creditizia era superiore a specifici tassi soglia, non potendosi desumere gli stessi attraverso il generico rinvio alla perizia allegata.

Così adempiuto l'onere di allegazione, la stessa attrice aveva l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda attraverso la produzione: del contratto di conto corrente, di tutti gli estratti conto dalla data di accensione (e non dei soli scalari), al fine di consentire l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare-avere; degli specifici decreti ministeriali di fissazione dei tassi soglia (v. Trib. Latina, 28.8.2013).

Detta conclusione trova riscontro in un noto arresto della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di contenzioso bancario, l'onere della prova non deve subire deroga né per effetto della natura dell'azione (accertamento negativo) proposta dal correntista, né avuto riguardo al principio di vicinanza della prova (v. Cass. civ., sez. I, 7.5.2015. n. 9201).

Pertanto, anche la giurisprudenza di merito aveva già sottolineato che, ove sia richiesto l'accertamento negativo del credito come unico oggetto della domanda o come presupposto della contestuale richiesta di ripetizione dell'indebitto, l'inesistenza del credito della banca deve qualificarsi non come fatto impeditivo della pretesa azionata dal correntista (il cui onere probatorio incomberebbe, allora sì, sul convenuto, ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c.), bensì quale fatto costitutivo della pretesa attorea il cui onere grava, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 comma 1 c.c. su chi fa valere in giudizio il diritto.

Allo stesso modo, trova fondamento nella giurisprudenza del Supremo Collegio la qualificazione dei decreti ministeriali di fissazione dei tassi soglia come atti amministrativi, con conseguente inapplicabilità ad essi del principio *iura novit curia* ed insorgenza dell'onere di produzione in capo al correntista attore (v. Cass., S.1.J., 29_4.2009, n_ 9941).

Orbene, atteso che la CTU contabile non può essere disposta per colmare le lacune dell'onere di allegazione e di prova, essendo solo uno strumento per fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto delle cognizioni tecniche di cui lo stesso è privo, in considerazione delle carenze nell'adempimento degli oneri di allegazione e di prova, la domanda va rigettata.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., con liquidazione operata come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. 551/2014, applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri - II Sezione civile - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Casaregora, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte, liquidate in euro 4.835,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Velletri, 21 settembre 2017

Il Giudice
Dott.ssa Maria Casaregora

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS